

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1 - Accesso all'istituto

Per motivi di sicurezza gli alunni entrano in Istituto dal cancello riservato ai pedoni e non possono utilizzare l'ingresso riservato alle auto del personale della scuola (docenti e personale ATA).
Ciclomotori e motocicli potranno accedere al parcheggio interno.
Automobili e minicar degli studenti devono essere parcheggiate al di fuori degli spazi di pertinenza dell'Istituto.

Art. 2 - Accesso alle aule in orario extrascolastico

Gli studenti possono utilizzare gli spazi dell'Istituto in orario extrascolastico previa autorizzazione da parte dell'ufficio di dirigenza.

Art. 3 - Accesso alle aule in orario curricolare

L'ingresso nelle aule, salvo permessi scritti preventivamente concessi, è consentito a partire dalle ore 7.45.

L'ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.05 è considerato ritardo minimo e occasionalmente tollerato. Al quinto ritardo viene avvisata la famiglia.

Dopo le ore 8.05, il ritardo deve essere sempre giustificato sul libretto, che deve essere presentato al docente della prima ora di lezione del giorno successivo.

Lo studente, dopo aver ottenuto l'autorizzazione firmata dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi Collaboratori, attenderà nell'atrio la fine della prima ora di lezione e si recherà puntuale in classe all'inizio della seconda ora.

Non sono ammessi, di norma, ingressi oltre la seconda ora di lezione, ad eccezione di casi documentati e motivati, giustificati dalla famiglia.

L'accumulo dei ritardi comporta la segnalazione alla famiglia e una ricaduta sul voto di condotta.

Gli studenti il cui ritardo è dovuto ai mezzi di trasporto pubblico sono ammessi regolarmente alle lezioni, fino alle ore 8.10. Oltre tale orario dovranno ottenere l'autorizzazione del Dirigente o di uno dei suoi Collaboratori.

Eventuali permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata verranno rilasciati dall'ufficio di presidenza dopo attenta valutazione dei singoli casi.

Art. 4 Abbigliamento

Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento consono al decoro dell'istituzione scolastica.

Art.5 - Giustificazione assenze

E' compito del docente della prima ora di lezione segnalare le assenze e giustificare gli assenti sia sul cartaceo che sul registro elettronico. Se entro tre giorni l'alunno non ha provveduto a giustificare l'assenza, non sarà ammesso in classe e sarà avvisata la famiglia.

Le assenze n. 5, 10, 15 etc. devono esser giustificate personalmente dai genitori.

Art.6 - Uscite anticipate

I permessi per le uscite anticipate dovranno essere consegnati alla reception prima dell'inizio delle lezioni. I permessi verranno autorizzati dal Dirigente scolastico o dai collaboratori del Dirigente e consegnati agli interessati.

Gli alunni minorenni possono lasciare l'Istituto solo alla presenza di un genitore o di una persona delegata per iscritto dal genitore.

Art.7- Uscita degli alunni dall'aula in orario curricolare

E' consentita l'uscita dall'aula ad un solo studente per volta, previa richiesta al docente. L'alunno è tenuto a rientrare in classe nel più breve tempo possibile.

Non sono previste uscite degli alunni durante la prima ora di lezione o nelle ore immediatamente successive agli intervalli.

Art. 8 - Divieto di utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi elettronici non autorizzati

Visto l'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998, gli studenti in classe dovranno astenersi dall'uso non finalizzato all'attività didattica del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici. Si fa presente che la violazione di tale disposizione configura un'infrazione disciplinare sanzionabile in base a quanto è previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Eventuali comunicazioni tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, possono essere soddisfatte con preventiva autorizzazione del docente. In ogni caso, si ricorda che per qualunque esigenza è attivo il centralino dell'Istituto.

Art. 9 - Rispetto dei locali e degli arredi scolastici

E' vietato danneggiare e/o imbrattare sedie, banchi e pareti sia nelle aule che in altri locali dell'Istituto. Avvisi, comunicazioni e materiali didattici devono essere affissi solo sulle bacheche e/o sulle aste di legno appositamente predisposte e non sulle pareti. Nella considerazione che i predetti atteggiamenti comportano, oltre che la violazione delle più elementari norme di convivenza civile, anche dei danni patrimoniali, si precisa che gli stessi andranno risarciti dai responsabili individuati in aggiunta alle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Nel caso in cui non si potessero individuare i responsabili, il risarcimento del danno è addebitabile agli alunni dell'intera classe.

Art. 10 - Pulizia dei locali

Al fine di garantire la pulizia ed il decoro dei locali e il rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici, gli studenti sono tenuti a non sporcare e lasciare in ordine le aule e gli altri locali dell'Istituto al termine delle lezioni, nonché a seguire le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. E' fatto in ogni caso divieto di introdurre nelle aule e nei laboratori cibi e bevande.

Art. 11 - Responsabilità in caso di furti

L'Istituto non risponde di eventuali furti di oggetti personali degli studenti. E' opportuno, pertanto, evitare di portare a scuola oggetti di valore o denaro in misura superiore a quella strettamente necessaria. In caso di allontanamento della classe dall'aula è opportuno portare al seguito gli oggetti di valore o, in alternativa, è necessario assicurarsi che il personale scolastico addetto provveda alla chiusura dell'aula stessa.

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 - Principi

L'ISS di Calolziocorte con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 1 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995). Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

La Scuola inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3: lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 1 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 2 - Spazi soggetti al divieto di fumo

Il Decreto Istruzione 2013 ha esteso il divieto assoluto di fumo nei locali interni e negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto.

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Nel presente regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

E' compito dei responsabili:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzare.
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione.

Art. 4 - Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999 e dal Decreto Istruzione 2013, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 55,00 a € 250. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Art. 5 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Lecco, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto verrà conservata presso la Segreteria Amministrativa dell'Istituto. I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 6 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. La presidenza provvede ad istituire e, quando eventualmente necessario, a modificare la procedura per l'applicazione del divieto di fumo. I preposti al controllo dell'applicazione del divieto vengono individuati annualmente con apposito provvedimento dirigenziale.